



Avv. AMICARELLI Barbara

NOTAIO

Via Bologna n. 13 - 65121 Pescara

Tel. 085-4222574

C.f. MCR BBR 57L69 G482V

P.Iva 00422170688

e-mail bamicarelli@notariato.it

RACCOLTA N.19408

REPERTORIO N.42673

ATTO DI MODIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei
del mese di febbraio, in Pescara alla via Bologna n.13
alle ore nove

Avanti a me dr. BARBARA AMICARELLI, Notaio in Pescara iscritto
nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara,
alla presenza di Di Bernardo Maria Teresa nata a Penne il 26
dicembre 1969 residente a Pianella via Santa Lucia n. 17 e Di
Camillo Andrea nato a Pescara il 23 gennaio 1982, residente a
Moscufo (PE) contrada Selvaiella n.22, intervenuti quali
testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano

è presente:

-MAZZALI LUCA, nato a Milano (MI) il 13 marzo 1968, domiciliato
per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto
non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della " FONDAZIONE
ADRILOG" con sede in San Salvo (CH) via Fratelli Rosselli n.8
codice fiscale 92049450692 e Partita IVA 02858800697.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara di essere cittadino italiano, mi richiede di
far risultare col presente atto quanto appresso;

premesso

-che con atto a mio rogito in data 5 dicembre 2025 repertorio
n. 42516 raccolta 19286 registrato a Pescara il 29 dicembre 2025
al n.15851 serie 1T è stata costituita una fondazione
denominata" FONDAZIONE ADRILOG", con sede in San Salvo (CH) via
Fratelli Rosselli n.8 codice fiscale 92049450692 P.IVA
02858800697.

Quanto innanzi premesso che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Il signor Mazzali Luca, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di amministrazione, dichiara che si è riunito oggi,
in questo luogo ed ora, il Consiglio di Amministrazione della
"FONDAZIONE ADRILOG" con sede in San Salvo (CH) via Fratelli
Rosselli n.8 codice fiscale 92049450692 nelle persone di:

- esso stesso Presidente Mazzali Luca,

-MAINO BRUNO VITTORIO nato a Bergamo (BG) il 21 gennaio 1961
Collegato in audio/video conferenza;

-BARANELLO FABIOLA nata a Termoli (CB) il 6 febbraio 1982
Collegata in audio/video conferenza;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione di un nuovo statuto sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti;

2) Nomina dell'organo di controllo monocratico e determinazione
del relativo compenso.

Il presidente preso atto della presenza totalitaria del
Consiglio di Amministrazione, che lo stesso è legalmente

costituito, e che è idoneo a discutere e deliberare sull'ordine del giorno innanzi riportato.

Tanto constatato e di tanto dato atto il Presidente dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il presidente espone i motivi per cui si ritiene opportuno modificare lo statuto della Fondazione, statuto che nella nuova formulazione viene letto articolo per articolo.

Precisa, inoltre, che su tale documento è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio di Indirizzo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, qui riunito deliberano all'unanimità:

- di approvare espressamente il nuovo statuto della Fondazione conforme alle disposizioni in materia di Enti del Terzo settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, (Codice del Terzo Settore), che viene riportato in allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- di autorizzare il Presidente, Signor Mazzali Luca:

- 1) a compiere tutte le pratiche occorrenti per l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore con richiesta di personalità giuridica;

2. Ad apportare - ai soli effetti che precedono - all'allegato statuto, tutte le modificazioni che fossero a tali fini richieste dalle competenti Autorità.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone la necessità di procedere ai sensi dello statuto sociale alla nomina dell'organo di controllo per le attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto, per la durata di tre esercizi a far tempo da ora e di fissare il compenso annuale in euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) oltre C.P.A. e IVA di legge se dovuti. A tal fine propone la Dottoressa Mazzarella Eleonora nata a Milano il 20 settembre 1979, c.f. MZZLNR79P60F205R con studio in Bonate Sopra (BG) via Francesco Nullo n. 72 iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 150805, giusta Decreto Ministeriale del 29 aprile 2008 pubblicato in G.U. n. 37 del 13 maggio 2008.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, qui riunito deliberano all'unanimità:

- di nominare la dottoressa Mazzarella Eleonora nata a Milano il 20 settembre 1979, c.f. MZZLNR79P60F205R con studio in Bonate Sopra (BG) via Francesco Nullo n. 72 iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 150805, giusta Decreto Ministeriale del 29 aprile 2008 pubblicato in G.U. n. 37 del 13 maggio 2008 alla carica di Organo di Controllo per le attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto, per la durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del 2028;

- di fissare il compenso annuale in euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) oltre C.P.A. e IVA di legge se dovuti.

Con riferimento alla locuzione Ente del Terzo Settore e/o all'acronimo "ETS" il Presidente precisa che il loro utilizzo

sarà possibile solo a seguito della iscrizione della Fondazione nel Registro degli Enti del Terzo settore.

Null'altro essendosi a deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore nove e minuti ventiquattro.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale e dell'allegato ho dato lettura alla presenza dei testimoni al comparente il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva.

Scritto parte di mio pugno e parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia in pagine quattro e quanto fin qui della quinta di due fogli, viene sottoscritto e firmato a margine del primo foglio e nell'allegato "A" alle ore nove e minuti quaranta.

F/to: Mazzali Luca

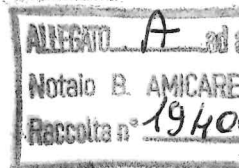
F/to: Di Bernardo Maria Teresa

F/to: Andrea Di Camillo

F/to: Barbara Amicarelli Notaio



Avv. AMICARELLI Barbara
NOTAIO
Via Bologna n. 13 - 65121 Pescara
Tel. 085-4222574
C.f. MCR BBR 57L69 G482V
P.iva 00422170688
e-mail bamicarelli@notariato.it



STATUTO

"Fondazione Adrilog ETS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita una Fondazione di Partecipazione, con Sede in San Salvo in via Rosselli n. 8, denominata "Fondazione Adrilog ETS" più avanti chiamata per brevità Fondazione.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS] e dal codice civile.

Art. 2. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio italiano.

Con deliberazione del Consiglio di Gestione potranno essere costituiti uffici e delegazioni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3. La Fondazione ha durata illimitata.

Finalità e attività

Art. 4. La Fondazione, non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato a supportare tali finalità.

La Fondazione opera nel segmento di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), f), h), i), k), r) ed s) del CTS ed esercita le seguenti specifiche attività:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, eventi socio culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, documentari, lezioni concerti, manifestazioni, discipline artistiche di ogni genere, visive, musicali, multimediali, incontri, workshop, esposizioni, educazione, istruzione e formazione professionale, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Attività di formazione - corsi di aggiornamento teorico-pratici, istituzioni di gruppo di studio e di ricerca, corsi di formazione teorico-pratici e per la formazione professionale, workshop,
- attività editoriale - pubblicazione di riviste in forma cartacea o digitale su qualsiasi tipo di supporto, pubblicazione di testi di qualsiasi genere inerente l'attività della fondazione, pubblicazione di un bollettino periodico, pubblicazione di atti di convegni seminari e di ricerche compiute,
- attività di promozione della cultura dello sviluppo umano sostenibile e delle tutela e valorizzazione della natura dell'ambiente con lo scopo della creazione di un network nazionale ed internazionale.

- Attività di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale ;
- Attività finalizzate all'integrazione e all'accoglienza degli immigrati attraverso la riconversione di professionalità non più necessarie/richieste negli attuali bisogni di mercato creando opportunità per nuovi posti di lavoro con particolare riferimento al nostro territorio in cui opera la fondazione,
- Attività finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura sociale e al recupero di territori abbandonati nelle nostre aree marginali dell'Abruzzo Interno e valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico;
- attività dirette a favorire e incrementare la formazione professionale e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Art. 5. La Fondazione, andrà ad operare nell'ambito delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), f), h), i), k), r) ed s) del CTS.

La Fondazione intende, infine, raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Ulteriori attività diverse, di cui all'art. 6 del C.T.S. del D.lgs 117/2017, possono essere dettagliatamente individuate dal Consiglio di Gestione della Fondazione con propria delibera.

Art. 6. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve, medio o a lungo termine, la locazione, la conduzione in comodato o l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghi, affini, connessi o complementare ai propri;
- e) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o a esso connesso o strumentale;
- f) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta ed indiretta di strutture, interventi e servizi di cui ai

precedenti articoli del presente statuto, così come definita dall'art. 7 del CTS e nelle altre disposizioni di legge che la regolano.

Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Patrimonio

Art. 7. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

Art. 8. Fondo di Dotazione

Il fondo di dotazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, beni immateriali o altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori con espressa destinazione al fondo di dotazione ai sensi di quanto previsto nel successivo Art 11, nonché dai Partecipanti Istituzionali ai sensi di quanto previsto nel successivo Art 12;
- b) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato derivante dalla vendita dei beni compresi nel fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- d) dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 9. Fondo di Gestione

Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale

e quelle a essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Costituiscono il fondo di gestione:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- d) i proventi, ricavi, entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;
- e) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, diversi da quelli indicati all'Art 8;
- f) i fondi pervenuti mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da Fondatori promotori, Fondatori, da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- h) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Membri della Fondazione

Art. 10. Sono membri della Fondazione:

Fondatori Promotori;
Fondatori;
Partecipanti Istituzionali;
Sostenitori.

Art. 11. Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori gli enti pubblici e privati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori gli enti pubblici e privati che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e al Fondo di Gestione, mediante conferimenti o apporti ai sensi degli Artt. 8 e 9, con le forme nella misura determinate dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, qualora emanati.

La qualifica di Fondatore Promotore si perde solo per recesso o decadenza.

La qualifica di Fondatore si perde per recesso, esclusione e decadenza.

In ogni caso i soggetti enti pubblici Fondatori non possono costituire la maggioranza dei 'Fondatori', dei 'Fondatori promotori' e dei 'Partecipanti Istituzionali'. In caso di loro ammissione anche di minoranza, è fatta salva l'applicazione di quanto disposto agli art.17 e 19 del presente Statuto.

Art. 12. Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali gli enti pubblici e privati che, condividono le finalità della fondazione, eseguono, anche su base pluriennale, apporti in denaro, o di beni o servizi, o di qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica, nelle forme e nella misura determinata, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione, che stabilisce la loro imputazione al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, salvo quanto stabilito nel comma successivo.

I Partecipanti Istituzionali potranno chiedere, al momento dell'ammissione, di destinare il loro contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale è temporanea e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o fino al termine del progetto a cui il loro contributo è stato destinato ai sensi del comma che precede.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio di Gestione, adottata con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, qualora emanati.

In ogni caso i soggetti enti pubblici Partecipanti Istituzionali non possono costituire la maggioranza dei 'Fondatori', dei 'Fondatori promotori' e dei 'Partecipanti Istituzionali'. In caso di loro ammissione anche di minoranza, è fatta salva l'applicazione di quanto disposto agli art.17 e 19 del presente Statuto.

Il Consiglio di Gestione deve deliberare entro sessanta giorni sulla domanda dandone successiva comunicazione all'interessato. L'eventuale deliberazione di non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivata.

La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile.

Art. 13. Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, desiderano contribuire alla vita medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o mediante la prestazione di servizi suscettibili di valutazione economica ed utili al funzionamento della fondazione o al perseguimento delle sue finalità, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente, dal consiglio di Gestione. Essi potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Gestione, adottata con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, qualora emanati. Il Consiglio di Gestione deve deliberare entro sessanta giorni sulla domanda dandone successiva comunicazione all'interessato. L'eventuale deliberazione di non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivata.

La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.

Art. 14. Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche gli enti pubblici o privati o altre Istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

In ogni caso i soggetti enti pubblici 'Partecipanti esteri' non possono costituire la maggioranza dei 'Fondatori', dei 'Fondatori promotori' e dei 'Partecipanti Istituzionali'. In caso di loro ammissione anche di minoranza, è fatta salva l'applicazione di quanto disposto agli art.17 e 19 del presente Statuto, nonché l'identificazione fiscale in Italia obbligatoria per la piattaforma RUNTS".

Art. 15. Esclusione e Recesso

I Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi, per le cause di seguito specificate, con delibera del Consiglio di Gestione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo.

I Sostenitori possono essere esclusi, per le cause di seguito specificate, con delibera del Consiglio di Gestione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Fondatori possono essere esclusi, per le cause di seguito specificate, su proposta del Consiglio di Gestione, solo con delibera del Consiglio di Indirizzo, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

L'esclusione può essere deliberata:

- a) per inadempimento dell'obbligo di effettuare gli apporti

(di qualsiasi natura) o le prestazioni ai quali si sono impegnati al momento della loro ammissione;

b) per aver minacciato gli interessi e l'immagine della fondazione, con la loro condotta, anche se tenuta al di fuori della partecipazione agli organi fondazionali;

c) per violazione del dovere di leale collaborazione con le altre componenti della fondazione;

d) per violazione di norme statutarie o regolamenti, o delibere assunte dagli organi della Fondazione.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Si determina decadenza automatica di Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti Istituzionali o Sostenitori nei seguenti casi:

- estinzione dell'ente per qualsiasi causa o morte della persona fisica;

- apertura di procedura di liquidazione, disciplinate dal Codice della crisi di impresa o dell'insolvenza, o comunque attuazione di strumenti anche stragiudiziali ivi prestati;

I Fondatori Promotori, i fondatori, i Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 16. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Indirizzo;

b) il Consiglio di Gestione;

c) l'Assemblea dei Sostenitori;

d) l'Organo di controllo monocratico o collegiale.

Sono uffici della fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito, ad eccezione dell'Organo di controllo.

Consiglio di Indirizzo

Art. 17. Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, purché in ogni caso in numero dispari, designati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali, i quali partecipano tramite persona designata, purché appartenente alla rispettiva struttura organizzativa. Partecipa di diritto il Presidente del Consiglio di Gestione con diritto di voto.

I primi Consiglieri sono nominati alla costituzione ed anche il Presidente.

Il Consiglio di Indirizzo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono rieleggibili.

In nessun caso i designati dai soggetti enti pubblici possono costituire la maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo. La designazione di organi politici di enti pubblici

e di rappresentanti legali di loro società partecipate è ammessa nei limiti previsti dalla normativa in tema di incompatibilità tra cariche pubbliche ed associative.

Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:

- a) stabilisce annualmente le linee generali e gli obiettivi strategici dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli precedenti;
- b) formula e sottopone al Consiglio di Gestione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- d) determinare le caratteristiche dell'apporto richiesto per assumere la qualità di Fondatore;
- e) ammettere i Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione;
- f) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Gestione, in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i componenti della Fondazione, nelle quote di seguito stabilite;
- g) nomina i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente dello stesso, nonché delibera sulla loro revoca e determina il loro compenso;
- h) esprime un parere su eventuali modifiche statutarie, comprese la fusione, la scissione, e la trasformazione della fondazione, anche eterogenee;
- i) nomina al suo interno il Presidente del Consiglio di indirizzo;
- j) delibera su quant'altro stabilito dallo Statuto, da norma di legge, nonché sugli argomenti che al Consiglio di Indirizzo vengano sottoposti alla sua approvazione su proposta del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio di previsione, nell'ambito del quale dovranno essere determinati anche gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, e le linee generali dell'attività;
- per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo:

- allorché lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da uno dei Fondatori Promotori o da due Fondatori, o da tre Partecipanti Istituzionali, o da almeno un terzo dei suoi membri, nonché su richiesta del Consiglio di Gestione o dell'Organo di controllo;
- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio stesso almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i membri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da

discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni del Consiglio stesso.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono il Presidente e tutti i consiglieri in carica.

I componenti del Consiglio di indirizzo possono delegare un altro componente, con delega valida per singole riunioni.

Ogni componente può ricevere una sola delega.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, da persona eletta dai presenti fra i rappresentanti degli enti partecipanti all'adunanza.

In nessun caso il quorum costitutivo e deliberativo di tale organo può essere raggiunto con la presenza dei designati dai soggetti pubblici.

Spetta a chi presiede il consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di indirizzo nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo.

Art. 18. Quorum.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, purché fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori Promotori e il Presidente del Consiglio di Gestione.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, purché fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori Promotori e il Presidente del Consiglio di Gestione.

In nessun caso il quorum costitutivo di tale organo può essere raggiunto con la presenza dei designati dai soggetti pubblici. Salvo quanto di seguito stabilito, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti calcolata per capi (voto capitaro). In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Indirizzo, ha diritto di voto anche il Presidente del Consiglio di Gestione.

Le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e di approvazione delle modifiche statutarie, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, purché fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori Promotori e il voto del Presidente del Consiglio di Gestione.

In nessun caso il quorum costitutivo di tale organo può essere raggiunto con la presenza dei designati dai soggetti pubblici. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal successivo Art. 23 del presente Statuto .

Consiglio di Gestione

Art. 19. Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, purché in ogni caso in numero dispari.

I Componenti del Consiglio di Gestione sono nominati come segue:

- a) la metà più uno (senza approssimazione per eccesso al numero intero superiore) dai 'Fondatori Promotori';
- b) gli ulteriori componenti per metà dai 'Fondatori' e per metà dai 'Partecipanti Istituzionali'; qualora il numero dei componenti, la cui nomina è di competenza dei 'Fondatori' e dei 'Partecipanti Istituzionali', non sia divisibile per due, ai 'Fondatori' spetta la nomina di un componente in più rispetto ai Partecipanti Istituzionali;
- c) in caso di mancata designazione dei soci 'Fondatori' e dei 'Partecipanti Istituzionali', la nomina viene fatta dai soci 'Fondatori Promotori'.

Qualora manchi una o più categorie di aderenti alla Fondazione, nella determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione non si terrà conto di quelli spettanti a tale categoria.

Qualora sia presente la sola categoria dei Fondatori Promotori, i componenti del Consiglio di gestione saranno integralmente nominati dagli stessi, in numero liberamente definibile entro il limite massimo sopra stabilito.

La nomina dei componenti del consiglio di Gestione da parte dei Fondatori Promotori, e dei Partecipanti Istituzionali avverrà nel corso di un Consiglio di Indirizzo. In tale adunanza ogni categoria di aderenti alla Fondazione nominerà i componenti di sua spettanza a maggioranza dei suoi membri, calcolata per capi. Della nomina così avvenuta si darà conto nel verbale del Consiglio di Indirizzo.

I primi Consiglieri di Gestione sono nominati alla costituzione. In nessun caso i designati dai soggetti enti pubblici possono costituire la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione. La designazione di organi politici di enti pubblici e di rappresentanti legali di loro società partecipate è ammessa nei limiti previsti dalla normativa in tema di incompatibilità

tra cariche pubbliche ed associative.

Art. 20. Durata - Funzionamento del Consiglio di Gestione

Fatto salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, il Consiglio di Gestione dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I componenti del Consiglio di Gestione sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Gestione devono:

- a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.;
- b) non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
- d) non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

Il Consiglio di Gestione provvede a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando l'informazione ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

Il Consiglio di Gestione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per più di tre volte anche non consecutive possono essere dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Art. 21. Competenze del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

Al Consiglio di Gestione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.

In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- e) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle

attività;

- f) predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;
- g) nomina, al suo interno, il Presidente della Fondazione;
- h) coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione;
- i) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- j) conferisce incarichi professionali;
- k) redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;
- l) delibera sull'acquisizione di eredità, legati, donazioni, lasciti, contributi, elargizioni in genere;
- m) delibera sugli acquisti di beni e sulla fornitura di servizi;
- n) delibera i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- o) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- p) esprime il parere per l'ammissione dei Soci Fondatori;
- q) approva le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente ovvero l' Ufficio RUNTS, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo;
- r) delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Statuto;
- s) nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi degli stessi;
- t) costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;
- u) delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
- v) determina le caratteristiche dell'apporto richiesto per assumere la qualità di Partecipante Istituzionale o di Sostenitori;
- w) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;
- x) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri singoli consiglieri preposti a singoli settori di attività;
- y) delibera sulle altre materie deferite alla sua competenza dal presente Statuto o da norma di Legge.

Art. 22. Convocazione del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

Il Consiglio di Gestione è convocato di iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza

dei membri o su richiesta del Consiglio di Indirizzo o dell'Organo di controllo;

Per la convocazione è richiesta comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri e all'organo di controllo o al revisore [questi ultimi se nominati] almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere. La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni del Consiglio di Gestione. Le riunioni del Consiglio di Gestione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal successivo Art. 23 del presente Statuto .

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e chi compone l'organo di controllo o il revisore [questi ultimi se nominati].

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dal Consigliere designato da tutti gli intervenuti.

In nessun caso il quorum costitutivo di tale organo può essere raggiunto con la presenza dei designati dai soggetti pubblici. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Gestione da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 23. Quorum

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In nessun caso il quorum deliberativo di tale organo può essere raggiunto con la presenza dei designati dai soggetti pubblici. Le riunioni del Consiglio di Gestione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto in assemblea.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione possono assistere oltre al rappresentante dei Sostenitori (se nominato) ed ai componenti dell'Organo di controllo, il Direttore se nominati, senza diritto di voto.

Il Presidente della Fondazione

Art. 24. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Gestione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Gestione, fra i suoi componenti nominati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori, per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza

limiti di mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente presiede il Consiglio di Gestione, ne esegue le deliberazioni, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Gestione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

Il Consiglio di Gestione elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica. Il Vice-Presidente è rieleggibile senza limiti di mandato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente, o da un consigliere da essi designato, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

Il Direttore della Fondazione

Art. 25. Il Direttore della Fondazione, se nominato, è il responsabile operativo della Fondazione. Egli sovrintende all'organizzazione e alla gestione amministrativa della Fondazione, organizza e promuove le singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Gestione, nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Gestione, che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni e il compenso. Dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato anche più volte. Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Gestione.

Organo di controllo

Art. 26. Il Consiglio di Indirizzo nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Indirizzo determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione.

Esercizio e bilancio

Art. 27. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Gestione

approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato entro il 30 (trenta) giugno all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio predisporrà il bilancio sociale in conformità ai criteri fissati dall'art. 14 del CTS e, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, ne cura la pubblicazione nelle forme previste dalla legge .

Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

Modifiche Statutarie e operazioni straordinarie

Art. 28. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione e fusione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Gestione, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo, che delibera anch'esso con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

Tali operazioni, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.

Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà dei Fondatori Promotori e Fondatori; in ogni caso le modifiche dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione. Sono fatti salvi i controlli dell'Autorità competente ovvero dell'Ufficio RUNTS.

Scioglimento

Art. 29. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai tre quarti di quelli in carica.

La Fondazione può inoltre essere sciolta con il consenso dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e delibera del Consiglio di

Gestione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai tre quarti di quelli in carica, previo parere preventivo vincolante del Consiglio di Indirizzo, che delibera anch'esso con il voto favorevole di tre quarti dei membri in carica.

Nei casi sopra indicati il Consiglio di Gestione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Gestione.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti o dante causa.

Vigilanza

Art. 30. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

Norme applicabili

Art. 31. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile.

Controversie

Art. 32. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità o efficacia dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale e/o ai rapporti derivanti dalla partecipazione alla Fondazione (comprese quelle relative alla validità delle decisioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo), saranno di competenza delle Autorità ove ha sede legale la Fondazione.

Norma transitoria

Art. 33. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione. Il presente Statuto, di adeguamento al D.Lgs 117/2017 - Codice del Terzo settore, non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi alla normativa dettata in materia di Enti del Terzo Settore sono subordinati alla iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F/to: Mazzali Luca

F/to: Di Bernardo Maria Teresa

F/to: Andrea Di Camillo

F/to: Barbara Amicarelli Notaio

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA da
ORIGINALE ANALOGICO**

(Art.23 del D. Lgs. 7.3.2005 n.82)

Certifico io sottoscritta dr Barbara Amicarelli Notaio in Pescara, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili di Teramo e Pescara, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 28 Agosto 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti, firmato a norma di legge.

Pescara, Via Bologna n.13 27 febbraio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Barbara Amicarelli